



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Uff. I e II ex DG SAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Ministero della Salute

DG SAN

0034461-P-05/09/2014

F.1.a.a/2009/4



145489173

All' Associazione Italiana Frantoi
Via Rocca di Papa, 12

00179 - ROMA

E, p.c.

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e della Provincia Autonoma di Trento

All'Assessorato all'Agricoltura della
Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: PARERE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL D.LGS 194/2008 IN MATERIA DI FRANTOI OLEARI.

Con riferimento alla nota del 16 agosto scorso, protocollo n. 32890, inerente l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come noto, il decreto legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, è stato adottato in attuazione del Regolamento CE/882/2004 che costituisce l'ultimo passaggio del cd. "pacchetto igiene", ovvero di una serie di Regolamenti comunitari (178/2002 - 852/2004 - 853/2004 - 854/2004 - direttiva 2004/41) tesi a riordinare e rendere maggiormente efficace la disciplina comunitaria in tema di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.

Il regolamento CE n. 882/2004 costituisce infatti una sorta di "normativa quadro" in materia di controlli ufficiali sugli alimenti, sui mangimi, nonché sulla sanità e sul benessere animale, in quanto definisce i criteri, le modalità e gli strumenti di esecuzione di questi ultimi e ne individua gli obiettivi da perseguire.

Secondo quanto sancito nel suddetto Regolamento, al Capo II, art. 3, gli operatori del settore alimentare, primi responsabili della sicurezza alimentare, devono garantire che tutte

le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, sottoposte al loro controllo, soddisfino i requisiti previsti in materia di igiene.

Il decreto legislativo n. 194/2008, emanato in attuazione dell'articolo 26 del Regolamento (CE) 882/2004, stabilisce che le tariffe per i controlli sanitari ufficiali, relativi a tutte le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Regolamento comunitario, siano posti a carico degli operatori dei settori interessati. L'unica deroga all'applicazione del Regolamento (CE) 882/2004 riguarda la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o ai dettaglianti. Tale deroga è presente in tutte le norme comunitarie del pacchetto igiene (Regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004). Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 194/2008 gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

I proventi riscossi dalle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi del citato Decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Alla luce di tali premesse, i titolari di frantoi oleari, anche nel caso trasformino per conto di terzi, secondo le definizioni fornite dal Reg. (CE) 178/2002, verrebbero qualificati quali operatori del settore alimentare e, in particolare, quali imprenditori alimentari che svolgono attività connesse alla fase di trasformazione degli alimenti, pertanto sottoposti a controlli ufficiali (Reg. CE 882/2004) e soggetti all'applicazione del D.Lgs 194/2008.

I trasformatori di prodotti aziendali, ivi compresi i frantoi oleari, anche conto terzi, così come richiamati dall'allegato A sezione 6 del Reg. CE 194/2008 sotto la voce produzione ed imbottigliamento olii, potranno usufruire dell'esenzione dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali, solo laddove siano in grado di dimostrare che la loro attività prevalente sia quella "al dettaglio" (rivolta dunque al consumatore finale) e non invece quella "all'ingrosso" (ossia non rivolta al consumatore finale).

Pertanto, le imprese trasformatrici che destinano più del 50% dell'olio prodotto per altre imprese o aziende agricole, ricadono sempre nel campo di applicazione della sez. 6 del D.lgs 194/2008 e sono dunque tenute al pagamento di una tariffa annua forfetaria differenziata per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione), coerentemente con quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 882/2004 e con la natura dello stabilimento e con gli oneri previsti al riguardo. Tale previsione è, oltretutto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE) 882/2004 che, all'art. 27 comma 4 lettera b), prevede espressamente che le tasse per i controlli

ufficiali "...possono essere fissate forfetariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo..."

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrillo)



Referenti:

Avv. Rosa Maria Monteleone - 2803

Dott. Domenico Monteleone - 6567